

funzioni di vigilanza, allo scopo di celare le condizioni reali degli Istituti. Questo articolo contiene delle sanzioni severissime.

Ora io credo che quanto dispongono i citati articoli della legge del 1893 e quanto contiene il diritto comune, basti ad assicurare gli Istituti contro gli amministratori non retti.

Per tutto il resto è questione di persone: e qualsiasi disposizione sarebbe inefficace.

Il richiedere 3000 lire d'imposte dirette, o 50,000 lire di deposito per la nomina a membro del Consiglio generale del Banco, par cosa esagerata.

Non si dà nulla a questi consiglieri: abbiamo dichiarato gratuito l'ufficio.

**Franchetti.** I membri del Consiglio centrale sì.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** Restringete troppo la cerchia delle nomine possibili. I consiglieri della Commissione centrale potranno avere un 5 o 6 mila lire di stipendio all'anno. Ora richiedere da essi la prova del pagamento di 3,000 lire d'imposte dirette, cioè quel che si richiede per essere nominato senatore, e dichiarare che come tali per le disposizioni d'incompatibilità, non potranno nemmeno essere nominati senatori, è un'esagerazione.

Se si imponessero delle disposizioni così gravose, non troveremmo più un galantuomo che volesse fare il consigliere, o troveremmo della gente mandataria di altra gente più ricca e che entrerebbe nell'amministrazione per fare gli interessi di terzi.

Non bisogna eccedere! Se le ispezioni saranno fatte bene; se si nomineranno dei galantuomini, il Banco andrà bene: se si nomineranno persone poco corrette e poco delicate il Banco andrà male, nonostante le provvisori cauzionali proposte dall'onorevole Franchetti.

Da qualche anno in qua, per effetto degli sconci verificatisi non per mancanza della legge, ma per mancanza dell'azione del Governo, dei deputati e degli amministrati intesa a far valere efficacemente ed energicamente la legge contro chi ha mancato, è venuto un desiderio di esagerare le leggi, di esagerare le pene, di scrivere tutto nei codici; liberi poi di non applicarli per niente, appunto anche a cagione del contenuto esagerato della legge. Io credo che quello che c'è già nella legge basti e ne avanzi. Applichia-

molo e cerchiamo di applicarlo nell'avvenire. La vigilanza governativa è organizzata in modo che grossi inconvenienti non possono nascere senza venire alla luce. Quando vengano alla luce, l'opinione pubblica e il Parlamento potranno spiegare quelle azioni che saranno del caso contro chi manca al proprio dovere.

**Franchetti.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Qual'è la dichiarazione? Insiste nella sua proposta?

**Franchetti.** Insisto.

La dichiarazione è questa. L'onorevole ministro parlando della mia proposta di richiedere garanzie di censo per i Consigli generali dei Banchi meridionali, e di un deposito per i consiglieri di amministrazioni, le ha qualificate per atti di diffidenza. Io mi limito ad osservare che la medesima diffidenza viene dimostrata ai consiglieri della Banca d'Inghilterra, della Banca di Francia e della Banca d'Italia.

Non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Picardi:

«Il Consiglio generale nomina annualmente fra i suoi membri tre censori e due supplenti che invigilano alla esecuzione dello statuto e dei regolamenti, esaminano il conto consuntivo materiale e morale e ne riferiscono al Consiglio generale.»

Ella però lo ha già svolto nella discussione generale.

**Picardi.** Non abuserò della pazienza della Camera.

L'onorevole ministro del tesoro ha già riportato una vittoria del resto facile, viste le condizioni della Camera, a proposito della composizione dei Consigli d'amministrazione. Io vorrei ora richiamare serenamente la sua attenzione sul contenuto dello articolo aggiuntivo che ho l'onore, insieme con altri colleghi, di sottoporre al voto della Camera.

È indiscutibile, che i Banchi meridionali siano persone giuridiche che esercitano atti di commercio con le operazioni di Banca e con tutte quelle altre, di cui parla l'articolo 3° del Codice di commercio.

È una necessità d'armonia legislativa di assimilare questi Banchi più che sia possibile, agli organismi che dal Codice di commercio sono contemplati; e quella forma che